

DISCIPLINARE

DISCIPLINARE PER L'USO DELLE BODYCAM E DASHCAM NEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Ambito di Applicazione

- 1.1. Il presente disciplinare regola l'utilizzo dei dispositivi bodycam (telecamere indossabili con funzioni audio/video) e dashcam (telecamere installate a bordo dei veicoli di servizio) da parte del Corpo di Polizia Locale del Comune di Agliana, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 51/2018.
- 1.2. Le bodycam e le dashcam sono utilizzate nell'ambito delle attività di controllo del territorio, tutela dell'ordine pubblico e accertamento dei reati.

Art. 2 - Finalità del Trattamento dei Dati

Il trattamento dei dati raccolti mediante bodycam e dashcam è finalizzato a:

- Documentazione delle attività operative del Corpo di Polizia Locale;
- Prevenzione e repressione di reati;
- Tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico;
- Accertamento di responsabilità in caso di incidenti o situazioni critiche;
- Sicurezza degli operatori e delle persone coinvolte nelle operazioni.

Art. 3 - Tipologia di Dati Trattati

1. I dati trattati comprendono:
 - a) Immagini video e registrazioni audio raccolte tramite bodycam indossate dagli agenti durante le operazioni;
 - b) Immagini video e registrazioni audio delle dashcam installate sui veicoli di servizio.
2. Tutti i dati raccolti devono essere pertinenti, limitati e non eccedenti rispetto alle finalità sopra indicate, in conformità al principio di minimizzazione dei dati sancito dall'art. 5 del GDPR.

Art. 4 - Attivazione e Utilizzo dei Dispositivi

1. Bodycam: Le bodycam possono essere attivate dagli agenti solo in presenza di:
 - a) Situazioni di pericolo imminente per la pubblica sicurezza o l'incolumità delle persone;
 - b) Operazioni di controllo del territorio con rischio di turbamento dell'ordine pubblico;
 - c) Attività di accertamento e repressione di reati.
2. Gli agenti devono informare le persone presenti che è in corso una registrazione video/audio, tramite segnalazioni verbali o visive (es. luce rossa sul dispositivo).
3. Dashcam: Le dashcam installate sui veicoli di servizio si attivano automaticamente con l'avviamento del veicolo e si disattivano con il suo

spegnimento. Esse registrano durante i pattugliamenti per documentare eventuali violazioni del codice della strada o incidenti stradali.

Art. 5 - Conservazione e Cancellazione dei Dati

1. Le registrazioni devono essere conservate per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità per cui sono state raccolte. Le registrazioni delle bodycam devono essere cancellate dopo 7 giorni dal termine della registrazione, salvo casi in cui siano necessarie per procedimenti giudiziari o indagini.
2. Le registrazioni delle dashcam devono essere sovrascritte automaticamente dopo 24 ore, salvo che non siano necessarie per indagini o procedimenti.
3. In caso di necessità di conservazione prolungata, è richiesta l'autorizzazione scritta del Comandante del Corpo di Polizia Locale o del Vice Comandante.

Art. 6 - Accesso ai Dati

1. L'accesso ai dati è strettamente limitato al personale autorizzato:
 - a) Comandante e Vice Comandante della Polizia Locale;
 - b) Ufficiali di Polizia Giudiziaria responsabili dell'indagine;
 - c) Altri soggetti autorizzati per finalità istituzionali.
2. È vietato l'accesso ai dati raccolti da parte di persone non autorizzate. L'estrazione o la diffusione dei dati registrati è consentita solo previa autorizzazione del Comandante o del Vice Comandante, con la necessaria protezione della privacy degli interessati.

Art. 7 - Misure di Sicurezza

1. Per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati, si adottano le seguenti misure:
 - a) Crittografia delle registrazioni durante la conservazione e il trasferimento;
 - b) Accesso limitato con credenziali personali agli archivi di dati;
 - c) Audit log per tracciare e registrare l'accesso e l'elaborazione delle registrazioni;
 - d) Sistemi di protezione fisica dei server dove sono conservati i dati.

Art. 8 - Responsabile del Trattamento dei Dati

1. Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, che ha l'obbligo di: Garantire che le procedure di trattamento siano conformi alle normative vigenti; Assicurare una comunicazione permanente con il Titolare del trattamento Sindaco del Comune di Agliana e il Responsabile della Protezione dei Dati.
2. Il Comandante dovrà, inoltre, fornire informazioni aggiornate al DPO riguardo alle operazioni di trattamento e segnalare eventuali violazioni dei dati personali.

Art. 9 - Informativa e Diritti degli Interessati

1. Le persone interessate hanno diritto di:
 - a) Essere informate, tramite l'informativa sulla privacy, del trattamento dei loro dati personali, incluse le finalità e le modalità del trattamento;
 - b) Accedere ai propri dati personali, richiederne la rettifica, limitazione o cancellazione, nei limiti consentiti dalla legge;

- c) Presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in caso di violazione dei propri diritti.
- d) L'informativa deve essere resa pubblica e disponibile per garantire che tutti gli interessati siano a conoscenza delle modalità di utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza.

Art. 10 - Procedure in Caso di Violazione dei Dati (Data Breach)

1. In caso di violazione dei dati personali (data breach), il Comandante della Polizia Locale è tenuto a:
 - a) Informare immediatamente il DPO e il Titolare del Trattamento;
 - b) Procedere alla notifica all'Autorità Garante entro 72 ore dall'accaduto;
 - c) Informare gli interessati qualora la violazione comporti un rischio elevato per i loro diritti e libertà.

Art. 11 - Formazione del Personale

Tutti gli operatori di Polizia Locale che utilizzano bodycam e dashcam devono ricevere una formazione specifica in materia di:

- a) Utilizzo corretto dei dispositivi;
- b) Normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e Codice della Privacy);
- c) Modalità di raccolta, conservazione e cancellazione delle registrazioni.

Art. 12 - Divieti e Sanzioni

1. È vietato:
 - a) Utilizzare le bodycam o dashcam per fini non istituzionali;
 - b) Alterare, duplicare o cancellare senza autorizzazione le registrazioni;
 - c) Accedere ai dati per scopi personali o non autorizzati.
2. Le violazioni di queste disposizioni possono comportare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, responsabilità penale e civile, in conformità alla normativa vigente.

Art. 13 - Norme di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D. Lgs. 196/2003, al D. Lgs. 51/2018 e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.